

## Troppo lavoro anche nei festivi? Scatta il danno esistenziale

*Per la Cassazione, però, è a tal fine necessaria la prova del pregiudizio in concreto subito e della sua dipendenza causale dalla violazione dei diritti del lavoratore*



**di Valeria Zeppilli** – Prestare lavoro festivo in maniera ripetuta senza godere dei necessari riposi compensativi ed essere sottoposti a turni di pronta disponibilità che non rispettano quelli contrattualmente previsti può legittimare la **richiesta di risarcimento danni da parte del lavoratore**.

Con la **sentenza numero 17238 del 22 agosto 2016** (qui sotto allegata) la **Corte di Cassazione** si è pronunciata sulla richiesta di danno da usura psicofisica, morale ed

esistenziale proposta da un medico in ragione del fatto di essere stato costretto a prestare **turni di servizio in 135 giorni festivi** nel periodo luglio 1998-dicembre 2004 senza godere di alcun riposo compensativo e del fatto di avere svolto, nell'arco di ogni anno di servizio, una **media di 240 turni di pronta disponibilità in giorni feriali**, ovverosia per un numero di giorni maggiore rispetto a quelli contrattualmente dovuti.

Nel caso di specie, il giudice territoriale aveva liquidato una somma a titolo di **maggiorazione retributiva**, ma per la Cassazione non è questa la strada da seguire.

Il lavoratore, infatti, non ha fatto valere un credito retributivo ma ha proposto **domande risarcitorie** che quindi andavano valutate con una diversa ottica: esse possono anche essere accolte, ma a tal fine è necessario valutare la prova del pregiudizio subito.

**La questione, quindi, deve essere rivalutata** secondo un principio ormai consolidato, ovverosia quello in forza del quale se il lavoratore richiede il risarcimento del danno non patrimoniale per usura psicofisica o per lesione del diritto alla salute o di quello alla libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana in caso di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, è fondamentale che egli fornisca la **prova del pregiudizio in concreto subito**.

Tale prova deve avere ad oggetto **sia i caratteri naturalistici del danno che la sua dipendenza causale dalla violazione dei diritti patrimoniali** di cui all'art. 36 della Costituzione.

Con riferimento ad essa, inoltre, può assumere **rilevanza anche il consenso del lavoratore a rendere la prestazione nel giorno di riposo o addirittura la sua richiesta di prestare attività lavorativa proprio in tale giorno**. Non rileva, invece, il fatto che successivamente il lavoratore stesso abbia goduto di riposi maggiori, dato che il termine di riferimento è quello del giorno o della settimana.

Occorre, insomma, un nuovo esame.

*Per visionare la Sentenza della Corte di Cassazione n. 17238/2016 vedere la sezione **Giuridico**.*